



piazza Vittorio Veneto, 1  
50019 | tel. 055 055

[www.comune.sesto-fiorentino.fi.it](http://www.comune.sesto-fiorentino.fi.it)

**COPIA**

**REGISTRO GENERALE N. 1422 DEL 10-12-2015**

## **DETERMINAZIONE**

**N. 190 DEL 10-12-2015**

**SETTORE AFFARI GENERALI E LEGALI**

**OGGETTO: Stipula contratti di comodato relativi a immobili di proprietà comunale da adibire ad alloggio temporaneo per gruppi di richiedenti protezione internazionale.**

### **IL DIRIGENTE DEL SETTORE**

**PREMESSO che:**

- la Legge R.T. n. 41/2005 disciplina il sistema integrato di interventi e servizi sociali volto a promuovere e garantire i diritti di cittadinanza sociale, la qualità della vita, l'autonomia individuale, le pari opportunità, la non discriminazione, la coesione sociale, l'eliminazione e la riduzione delle condizioni di disagio e di esclusione;
- l'art. 56 della citata L.R. n. 41/2005 prevede che le politiche per gli immigrati consistono nell'insieme degli interventi e dei servizi volti a favorirne l'accoglienza, prevenire e contrastare fenomeni di esclusione sociale e di emarginazione;
- l'art. 58 della medesima L.R. n. 41/2005 prevede altresì interventi di promozione delle reti di solidarietà sociale, di servizi di informazione, accoglienza e orientamento nei confronti di ogni forma di marginalità e di esclusione sociale;
- la Legge R.T. n. 29/2009 "Norme per l'accoglienza, l'integrazione partecipe e la tutela dei cittadini stranieri nella Regione Toscana" afferma il primato della persona e il riconoscimento dei suoi diritti inviolabili e il rafforzamento della Società Toscana come comunità plurale e coesa che guarda al complesso mondo delle migrazioni come ad un fattore di arricchimento e di crescita sociale ed economica;
- vista l'Intesa tra Stato, Regioni ed Autonomie Locali raggiunta in sede di Conferenza Unitaria Stato del 10 luglio 2014, per fronteggiare il flusso straordinario di cittadini extracomunitari, adulti, famiglie e minori stranieri non accompagnati, che delinea un modello di collaborazione istituzionale fra i vari livelli di governo per la gestione dell'accoglienza in favore dei richiedenti la protezione internazionale;
- con nota n. AOOGR/193627/Q.100 dell'11/09/2015 la Direzione "Diritti di cittadinanza e coesione sociale" della Regione Toscana ha, tra l'altro, indicato ai Dipartimenti di prevenzione delle Aziende Sanitarie Toscane che, ai fini della determinazione del numero dei migranti ospitabile nelle strutture di accoglienza si può far

riferimento ai requisiti generali individuati dal Regolamento regionale n.18/R del 23/04/2001 per le strutture tipo ostelli per la gioventù o case per ferie/vacanze”;

- il Prefetto di Firenze ed il Presidente della Regione Toscana hanno ripetutamente invitato gli enti locali a concorrere al complessivo sforzo di accoglienza nei confronti dei richiedenti la protezione internazionale, mettendo a disposizione propri beni immobili idonei a tale utilizzo ovvero facilitando l'individuazione nel settore privato di strutture adeguate;

- il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, disciplina l'accoglienza nei confronti dei richiedenti la protezione internazionale, prevedendo la collaborazione fra Stato ed enti locali anche in relazione all'approntamento di misure straordinarie di accoglienza (Art. 11);

#### **CONSIDERATO che:**

- il Comune di Sesto Fiorentino è proprietario di due immobili, posti in via del Risorgimento n.61 e in via Fratti n.1, che possono essere messi a disposizione per ospitare temporaneamente gruppi di richiedenti la protezione internazionale, individuati dalla Prefettura di Firenze;

- la straordinarietà della situazione in essere e la concomitante necessità di concorrere allo sforzo complessivo di accoglienza cui è chiamata l'Italia, richiedono e consentono all'Amministrazione comunale di mettere temporaneamente a disposizione per le cennate finalità di accoglienza gli immobili sopra richiamati;

- a tal fine lo strumento giuridico più opportuno, vista la temporaneità dell'utilizzo, appare essere quello del comodato gratuito, anche alla luce del disposto dell'art.19 del “Regolamento per la concessione in uso e la locazione dei beni immobili”, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 24/02/2009, (“I beni del Comune non possono di regola essere concessi in comodato gratuito, salvo quanto previsto dallo Statuto e dalla normativa statale o regionale vigente”);

- la normativa statale e regionale come in premessa richiamate e come dettagliate in sede di Conferenza Unificata, impongono la partecipazione del Comune di Sesto Fiorentino al complessivo impegno nazionale per l'accoglienza dei richiedenti la protezione internazionale presenti nel territorio e quindi rendono legittimo l'utilizzo dello strumento del comodato gratuito temporaneo;

- per l'erogazione dei servizi di accoglienza nei confronti dei richiedenti la protezione internazionale la Prefettura di Firenze individua per ciascuna delle citate strutture il soggetto-gestore chiamato a provvedervi, sottoscrivendo con essi apposite Convenzioni;

- che i soggetti come individuati al punto precedente provvederanno altresì a sostenere tutte le spese relative all'arredamento, utilizzo e gestione degli immobili messi a disposizione dall'Amministrazione comunale, la quale quindi dunque non parteciperà in alcun modo alle spese necessarie alla gestione e all'utilizzo degli stessi;

#### **RICHIAMATE:**

-la deliberazione di Giunta Comunale n.155 del 05/08/2014 con cui è stata approvata la “Convenzione per la messa a disposizione di posti straordinari per la prima accoglienza dei cittadini stranieri temporaneamente presenti sul territorio” per il periodo dal 19/07/2014 al 15/08/2014;

-la Deliberazione della Giunta Comunale n. 171 del 4/09/2014 con la quale si è provveduto ad approvare la modifica alla “Convenzione per la messa a disposizione di posti straordinari per la prima accoglienza dei cittadini stranieri temporaneamente presenti sul territorio” sopra citata che, tra l'altro, nella nuova formulazione ha previsto una durata fino al 15 dicembre 2014;

-la Deliberazione della Giunta Comunale n. 46 del 03/03/2015 con la quale si è provveduto a prorogare la “Convenzione per la messa a disposizione di posti straordinari per la prima accoglienza dei cittadini stranieri temporaneamente presenti sul territorio” sopra citata fino al 31/03/2015;

**PRESO ATTO** che con deliberazione del Commissario n.73 del 19/11/2015 è stata espressa la volontà di mettere a disposizione per l'accoglienza dei gruppi di richiedenti la protezione internazionale gli immobili di proprietà comunale posti in via del Risorgimento 61 e in via Fratti 1, demandando al Servizio Patrimonio l'adozione dei relativi contratti di comodato d'uso gratuito con i soggetti gestori individuati dalla Prefettura di Firenze;

**RITENUTO** dare esecuzione alla summenzionata deliberazione procedendo alla stipula dei contratti di comodato avente ad oggetto i suddetti immobili, approvandone i relativi schemi, allegati “A” e “B” al presente provvedimento di cui costituiscono parte sostanziale ed integrante;

**VISTO** il D.P.R. 26.08.2015 con cui il Presidente della Repubblica ha nominato il Dr. Antonio Lucio Garufi Commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune, conferendogli i poteri spettanti al Consiglio comunale, alla Giunta ed al Sindaco (pubblicato nella G.U. 12.09.2015 n.212);

**DATO ATTO** che si prescinde dal parere in ordine alla regolarità contabile in quanto il presente atto non comporta aumento o diminuzione di entrata, prenotazione o impegno di spesa;

**RITENUTA** la propria competenza all'adozione del presente atto amministrativo in base all'articolo 107 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, all'articolo 66 dello Statuto Comunale vigente e al Decreto del Commissario Prefettizio n. 10 del 29 luglio 2015 di attribuzione dell'incarico di Dirigente del Settore Affari Generali e Legali;

#### **DETERMINA**

1. per le motivazioni di cui in narrativa, di dare esecuzione alla deliberazione del Commissario Straordinario n. 73 del 19/11/2015 procedendo alla stipula dei contratti di comodato per l'utilizzo degli immobili di proprietà comunale posti in via Fratti n.1 e in via del Risorgimento n.61, da adibire a sede temporanea per l'accoglienza e l'alloggio dei gruppi di richiedenti la protezione internazionale, secondo gli schemi allegati “A” e “B” al presente provvedimento di cui costituiscono parte sostanziale ed integrante;
2. di dare atto che il Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 5 L.241/90 e s.m.i. è l'avv. Franco Zucchermaglio, Dirigente del Settore Affari Generali e Legali.

Sesto Fiorentino, 10-12-2015

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE**  
f.to **ZUCCHERMAGLIO FRANCO**

